

AZIENDA SANITARIA LOCALE
P E S C A R A

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

**UOC TRATTAMENTO ECONOMICO
DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO**

Il giorno 22/03/2021, nella sede ASL Pescara, in Via R. Paolini, 47, il Dott. GIUSEPPE BARILE, Direttore della struttura complessa UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato giusta deliberazione n° 357 del 25/02/2021, nell'esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione n° 705 del 28/06/2012, ha adottato la seguente:

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 28/TEP

OGGETTO: Attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare ai dipendenti aventi diritto, per il periodo 01/07/2020 – 30/06/2021 e quote arretrate. Mese di Marzo 2021.

UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato
Il Direttore Dott. Giuseppe BARILE

- Vista la legge 9.12.77 n. 903 sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro;
- Vista la legge 19.05.1979, n. 151 sulla riforma del diritto di famiglia;
- Visto l'art. 2, 1° comma, del D.L. 13.03.1988, n. 69, convertito, con modificazioni, con Legge 03.05.1988, n. 153, ai sensi della quale, a decorrere dal 1° gennaio 1988, le quote aggiunte di famiglia sono soppresse e sostituite dall'assegno per il nucleo familiare;
- Visti i successivi comma, dal 2 al 12, dell'art. 153 della Legge citata, nei quali sono stabilite le modalità e fissate le condizioni per l'attribuzione dell'assegno in parola;
- Viste, le diverse circolari nel tempo emanate dall'INPS, conformi a quanto stabilito dall'art. 2 comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con le quali si provvedeva di volta in volta ad elaborare nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva collegata l'attribuzione degli assegni in parola;
- Vista, altresì, la circolare dell'INPS n. 13 del 12/01/2007, conforme a quanto stabilito dall'art.1, comma 11, della legge 27 dicembre 2007 n. 296, che ridetermina gli importi annuali dell'assegno nucleo familiare a decorrere dal 01 gennaio 2007;
- Vista , altresì, la circolare dell'INPS n. 68 del 10/06/2008, conforme a quanto stabilito dal Decreto Interministeriale del 25/03/2008 pubblicato nella G.U. n. 132 del 07/06/2008, che ridetermina i livelli di reddito e gli importi dell'assegno nucleo familiare per i nuclei orfanili e per i nuclei familiari con almeno un componente inabile a decorrere dal 01 gennaio 2008;
- Vista , altresì, la circolare dell'INPS n. 81 del 16/06/2009, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha provveduto ad elaborare le nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva fatto riferimento nel periodo 01/07/09-30/06/10 di una variazione percentuale del 3,2%;
- Vista , altresì la circolare dell'INPS n. 69 del 26/05/2010, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del Dl.69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha provveduto ad elaborare le nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva fatto riferimento del periodo 01/07/10-.30/06/11 di una variazione percentuale dello 0,7%;
- Vista, altresì la circolare dell'INPS n. 83 del 13/06/2011, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha provveduto ad elaborare le nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva fatto riferimento nel periodo 01/07/11-30/06/12 di una variazione percentuale dell'1,6%;
- Vista, altresì la circolare dell'INPS n. 79 del 08/06/2012, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha provveduto ad elaborare le nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva fatto riferimento nel periodo 01/07/12-30/06/13 di una variazione percentuale del 2,7%;
- Vista, altresì la circolare dell'INPS n. 84 del 25/05/2013, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha provveduto ad elaborare le nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva fatto riferimento nel periodo 01/07/13-30/06/14 di una variazione percentuale del 3,0%;
- Vista, altresì la circolare dell'INPS n. 76 del 11/06/2014, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha provveduto ad elaborare le nuove tabelle rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva fatto riferimento nel periodo 01/07/14-30/06/15 di una variazione percentuale dell' 1,1%;
- Vista, altresì la circolare dell'INPS n. 109 del 27/05/2015, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del Dl. 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha provveduto ad elaborare le nuove tabelle, rivalutando, in concreto, i precedenti livelli di reddito cui veniva fatto riferimento nel periodo 01/07/2015-30/06/2016 di una variazione percentuale dello 0,2%;

- Vista, altresì la circolare INPS n. 92 del 27/05/2016, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL. 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo tra l'anno 2014 e l'anno 2015 è risultata pari a - 0,1%, pertanto restano fermi per l'anno 2016 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2015 (circolare INPS n. 109/2015), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicarle dal 01/07/2016 al 30/06/2017, alle diverse tipologie di nuclei familiari;
- Vista, altresì la circolare INPS n. 87 del 18/05/2017, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo tra l'anno 2015 e l'anno 2016 è risultata pari a -0,1%, pertanto restato fermi per l'anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 01/07/2017 al 30/06/2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari;
- Vista, altresì la circolare INPS n. 68 del 11/05/2018, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l'anno 2016 e l'anno 2017 è pari al 1,1%, pertanto l'INPS ha provveduto a rielaborare le nuove tabelle rivalutando i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2017, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare dal 01/07/2018 al 30/06/2019 alle diverse tipologie di nuclei familiari;
- Vista, altresì la circolare INPS n. 66 del 17/05/2019, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l'anno 2017 e l'anno 2018 è pari al 1,1%, pertanto l'INPS ha provveduto a rielaborare le nuove tabelle rivalutando i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2018, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare dal 01/07/2019 al 30/06/2020 alle diverse tipologie di nuclei familiari;
- Vista, altresì la circolare INPS n. 60 del 21/05/2020, conforme a quanto stabilito dall'art. 2, comma 12, del DL 69/88, convertito con legge 153/88, con la quale l'INPS ha preso atto che la variazione percentuale per i prezzi al consumo per l'anno 2018 e l'anno 2019 è pari al 0,5%, pertanto l'INPS ha provveduto a rielaborare le nuove tabelle rivalutando i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all'anno 2019, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione da applicare dal 01/07/2020 al 30/06/2021 alle diverse tipologie di nuclei familiari;
- Viste le istanze presentate dai dipendenti interessati alla corresponsione dell'assegno per il periodo 01/07/2020-30/06/2021 (e, in taluni casi, per anni precedenti) dalle quali risultano tutti gli elementi necessari all'accertamento del diritto ed alla determinazione dell'ammontare;
- Esaminate le dichiarazioni fornite in ordine alla composizione del nucleo familiare, ai redditi di riferimento ed alle eventuali condizioni particolari previste dalla legge;
- Rilevato che sono pervenute richieste di corresponsione di assegni per il nucleo familiare per i periodi arretrati;
- Dato atto che tale tipo di emolumento è soggetto a prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c.;
- Accertato che l'importo complessivo da corrispondere a titolo di assegno nucleo familiare nel mese di Marzo 2021 è pari a euro 48.555,34;

DETERMINA

1. **di attribuire** ai dipendenti di cui all'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, l'assegno mensile per il nucleo familiare previsto dalla Legge 153/88 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai sensi del D.M. 13/05/98;
2. **di dare atto** che la spesa complessiva di euro 48.555,34 rappresenta l'ammontare da corrispondere a titolo di assegno nucleo familiare nel mese di Marzo 2021;
3. **di approvare** numero 10 allegati al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali dello stesso;
4. **di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line aziendale ad eccezione degli allegati dinanzi approvati, che non formano oggetto di pubblicazione in applicazione del principio di proporzionalità di cui al Decreto Legislativo 196/2003, disponibili ai sensi del formale accesso ex Legge 241/90 e s.m.i.;
5. **di conferire** al presente provvedimento la clausola di immediata esecutività.

UOC TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO

Il Funzionario Istruttore
(F.to Dott. Danilo Scipione)

La Posizione Org.va Proponente
(F.to Rag, Luigi Olivieri)

Il Dirigente Responsabile
(F.to Dott. Giuseppe Barile)

La presente determinazione è inviata:

in copia originale a:

- – UOC Affari Generali e Legali
- – UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato

in copia conforme a:

- – Collegio Sindacale

in copia conforme agli altri Uffici interessati:

- UOC Bilancio e Gestione Economica e Finanziaria;
- UOC Dinamiche del personale;
- UOC Gestione Approvvigionamento Beni e Servizi;
- UOC Servizi Tecnici Manutentivi;
- UOC Ingegneria Clinica;
- UOC Sistemi Informativi;
- UOC Direzione Amministrativa del Territorio
- Ufficio Formazione e Polo Didattico;
- Ufficio Economato;
- UOS Cup e Comunicazione Istituzionale Aziendale;
- UOC Controllo di Gestione
- UOS Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna;
- UOC Direzione Amministrativa dei PPOO;
- UOC Direzione Medica PPOO;
- Dipartimento di Prevenzione;
- Dipartimento di Salute Mentale;
- Dipartimento di Medicina;
- Dipartimento di Chirurgia;
- Dipartimento Materno Infantile;
- Dipartimento dei Servizi;
- Dipartimento Diagnosi e Cura Tumori;
- Dipartimento Ematologia, Trasfusionale Biotecnologie;
- Dipartimento Emergenza Urgenza;
- UOC Area Distrettuale Pescara;
- UOC Area Distrettuale Montana;

Atto annotato sul registro interno delle determinazioni dirigenziali dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato, ai fini della pubblicità legale.

La presente copia è conforme all'originale agli atti.

Il funzionario Istruttore
(Dott. Danilo Scipione)
